

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2252/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa le modalità d'applicazione del regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione<sup>(1)</sup> in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1991/92 prevede misure specifiche intese ad ovviare alle carenze nella produzione e nella commercializzazione di lamponi destinati alla trasformazione; che gli aiuti previsti sono concessi ad organizzazioni di produttori che hanno ottenuto un riconoscimento specifico e hanno presentato un programma di miglioramento della competitività del settore, approvato dall'autorità nazionale competente;

considerando che occorre ricordare come tale riconoscimento specifico non sia subordinato ad un riconoscimento precedente, concesso in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92<sup>(5)</sup>; che esso è concesso indipendentemente da quest'ultimo, purché siano soddisfatte alcune condizioni specifiche;

considerando che le condizioni previste per la concessione del riconoscimento debbono fornire un'adeguata garanzia che le organizzazioni di produttori beneficiarie degli aiuti comunitari siano in grado, in base alle dimensioni e alla durata delle loro attività ed al loro funzionamento stesso di contribuire al previsto miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti in questione; che, onde garantire un minimo di stabilità a queste organizzazioni di produttori, è necessario disporre che esse prevedano, nei loro statuti, clausole precise volte a garantire ai produttori il controllo delle decisioni e del funzionamento dell'organizzazione, nonché sanzioni per le infrazioni alle regole sottoscritte;

considerando che è necessario definire le quantità commercializzate per la concessione dell'aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori riconosciute che hanno presentato un programma per migliorare le competitività del settore, approvato dall'autorità nazionale competente che il verificarsi di condizioni climatiche avverse in una regione di produzione nel corso di una campagna determinante per il calcolo dell'aiuto possono creare gravi distorsioni nell'applicazione di questo regime di aiuti; che occorre prevedere, in questi casi, il calcolo dell'aiuto in base ai quantitativi commercializzati durante la campagna successiva a quella che ha fortemente risentito delle condizioni summenzionate;

considerando che occorre definire le varie misure che possono comprendere azioni individuali e comuni previste nel programma di miglioramento della competitività del settore del lampone da industria; che, sebbene spetti all'autorità nazionale approvare i programmi, la concertazione e la cooperazione amministrativa con la Commissione deve consentire a quest'ultima, nell'intento di salvaguardare gli obiettivi della regolamentazione, di chiedere eventuali modifiche del progetto di programma, o addirittura di opporsi alla concessione di contributi finanziari, sia nazionali che comunitari;

considerando che occorre prevedere modalità precise per l'approvazione di azioni comuni nei programmi delle organizzazioni di produttori di una stessa zona di produzione e, in misura ancora maggiore, delle azioni a carattere transnazionale;

considerando che occorre stabilire alcune modalità generali e di finanziamento per gli aiuti a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1991/92; che occorre comunque ricordare come i contributi comunitari possano essere versati dallo Stato membro solamente successivamente, o al massimo simultaneamente, al pagamento del contributo nazionale, previa le necessarie verifiche;

considerando che l'attuazione delle varie misure specifiche in oggetto comporta, per l'organizzazione di produttori beneficiaria, l'obbligo imperativo di trasmettere informazioni dettagliate e precise, secondo una periodicità da stabilirsi, all'autorità designata dallo Stato membro, per consentire a quest'ultima di controllare l'esecuzione degli impegni sottoscritti dall'organizzazione di produttori;

considerando che, per la conversione in moneta nazionale, l'importo massimo per ettaro dell'aiuto fissato per le azioni relative al miglioramento colturale e/o varietale della produzione, è convertito in base al tasso di conversione agricolo valido il primo giorno di ogni campagna di commercializzazione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1676/85;

(1) GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.